

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4829

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PONTONE e LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2000

—————

**Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
in materia di incompatibilità**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il passaggio «istituzionale» dal sistema proporzionale a quello maggioritario ha coinvolto - come era ovvio che fosse - anche tutto il sistema delle elezioni amministrative, sistema che è andato (anzi ancora oggi continua) ad «evolversi» attraverso varie disposizioni normative che spesso derivano da oggettive realtà ed esigenze di fatto esistenti.

Tale premessa è dovuta al fatto che anche il disegno di legge che ora riteniamo necessario presentare, nasce proprio da alcune situazioni che si sono venute a creare dopo l'ultima tornata elettorale regionale che ha visto candidati, in molti casi, coloro che già ricoprivano altri incarichi pubblici e che, una volta eletti alla nuova carica, hanno fatto scattare una serie di regole e norme di «sopravvenuta incompatibilità».

Tuttavia, stando alla realtà di fatto, sembra che il tessuto normativo delle varie disposizioni che disciplinano questa materia, abbia maglie troppo larghe, ed ecco che si sono verificate situazioni di dubbia correttezza e costituzionalità.

D'altronde in questa complessa materia non solo si attende la definitiva approvazione di un testo unico che sia in grado di raggruppare tutte le norme vigenti in materia (non ci dimentichiamo che vi sono norme molto datate che risalgono all'immediato dopoguerra e, talvolta, anche prima!), ma a tutt'oggi non sono ancora state emanate le necessarie leggi quadro, previste dalla Costituzione e che servono ad indirizzare la legge regionale che dovrà disciplinare questa materia.

Quindi il problema che si intende affrontare con questo disegno di legge è quello

di restituire pieno «vigore» alla *ratio* della disciplina sull'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, e cioè chi governa la città o la provincia deve ricevere quel mandato direttamente dai cittadini, deve pertanto candidarsi ed essere eletto; non si può pensare di aver condotto tante battaglie per ottenere questo rapporto diretto degli elettori e poi, per un intricato rinvio di disposizioni normative, avere - di fatto - degli organi monocratici (sindaco e simili) che coprono quelle cariche senza aver avuto il consenso degli elettori, senza aver avuto un mandato dai cittadini, senza aver affrontato alcun turno elettorale.

Il presente disegno di legge modifica l'articolo 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, e stabilisce che, qualora si verifichi la decadenza del sindaco e del presidente della provincia, l'amministrazione non possa essere lasciata in mano al vice sindaco o al vice presidente - in quanto questi non hanno un incarico elettorale, non hanno ricevuto il consenso degli elettori, ma sono stati «scelti» e nominati direttamente dal sindaco (o presidente per quanto riguarda la provincia) - ma al loro posto vanno nominati dei commissari *ad acta*.

Per questi motivi, che a nostro avviso vanno al di là delle differenze politiche fra i partiti, ma che invece attengono proprio alla correttezza della gestione della politica prima e delle città poi, confidiamo in un'ampia condivisione di questa iniziativa da parte dei colleghi, in modo da garantire un rapido *iter* di approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 37-bis della legge 8 giugno 1990, n.142, introdotto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n.81, le parole: «rispettivamente dal vice sindaco e dal vice presidente» sono sostituite dalle seguenti: «da commissari all'uopo nominati».